

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 189/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

LA CTP DI LODI CON SENTENZA N. 29-02-2010 DEPOSITATA LI 10-03-2010, IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA DALILAUTO SNC, RICONOSCEVA LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE, RESTANDO LA NON DEDUCIBILITÀ DELL'IVA CONFERMANDO così L'IPOTESI DI "FALSA FATTURAZIONE".

NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LODI, FACENDO SEGUITO A P.V.C. DELLA GUARDIA DI FINANZA COMPAGNIA DI LODI, RITENNE LE FATTURE EMESSE DALLA AUTOSTILE SRL NEI CONFRONTI DI DALILAUTO SNC, FATTURE NUMERI 10 E 11 (€ 31.250 E 20.000 OLTRE IVA 6.250 E 4.000) SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI CON CONSEGUENTE RECUPERO DI IVA E IRAP A CARICO DELLA SOCIETÀ E IRPEF E ADDIZIONALI A CARICO DEI SOCI DELLA SNC. NELLE PERSONE DI VI. VI. E FI. MA..

LA CTP DI LODI, CON SENTENZA DEL 14-12-2009 DEPOSITATA IL 22-02-2010 PREVIAMENTE RIUNITI I PROCESSI DEI SOCI CON QUELLI DELLA SOCIETÀ, RICONOBBE LA DEDUCIBILITÀ AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE DIRETTE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'AQUISTO DELLE AUTOVETTURE.

IL 22-10-2010 L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LODI - DEPOSITA APPELLO ALLA SENTENZA DELLA CTP.

L'UFFICIO SOSTIENE CHE I COSTI PER L'ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE NON POTEVANO ESSERE DETRATTI AI FINI DEL REDDITO IN QUANTO AFFERENTI A FATTURE FALSE E QUINDI PRIVI DEGLI ELEMENTI DI CERTEZZA E DETERMINABILITÀ, PARIMENTI AI FINI IVA IN QUANTO LE FATTURE EMESSE DALLA AUTO STILE NEI CONFRONTI DALLA DALILAUTO SNC, SONO DA CONSIDERARSI RELATIVE AD OPEAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI, SOSTENENDO CHE IN MATERIA DI IVA " ... LA NOZIONE DI FATTURA INESISTENTE VA RIFERITA NON SOLTANTO ALL'IPOTESI DI MANCANZA ASSOLUTA DELLE OPERAZIONI FATTURATE MA .. NELLA CATEGORIA DELLA INESISTENZA SOGGETTIVA VANNO RICOMPRENDERSI ANCHE LE IPOTESI IN CUI PUR RISULTANDO I BENI ESSERE ENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE DELLE FATTURE, VENGA ACCERTATO CHE UNO O ENTRAMBI I SOGGETTI SIANO FALSI - CASS. SEZ V 22-03-2006 N. 6378"

L'UFFICIO DEPOSITA SENTENZA DELLA CTR DI MILANO N - 100-22-08 DEL 23-10-2008 CHE SI PRONUNZIÒ SUL IL RIGETTO DEL GRAVAME OPPOSTO DALLA DALILAUTO PER L'ANNO 2003 CON CONFERMA DELLA SENTENZA DI I GRADO CHE DECIDEVA PER L'INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI.

IL 08-12-2010 LA DALILAUTO SNC PRESENTA CONTRODEDUZIONI CON APPELLO INCIDENTALE.

NELLE CONTRODEDUZIONI SI CHIEDE LA CONFERMA DELLA SENTENZA DELLA CTP NELLA PARTE IN CUI RICONOSCE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DI ACQUISTO DELLE AUTOVETTURE. SI CHIEDE ANCORA, A DIFFERENZA DI QUANTO CONTENUTO NELLA SENTENZA IMPUGNATA, RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DELLE STESSE FATTURE E QUINDI LA CORRETTEZZA DELL'IVA IN DETRAZIONE.

LA SOCIETÀ SOSTIENE DI AVERE ADOTTATO LA NORMALE DILIGENZA NEGLI ATTI DI ACQUISTO NÈ POTEVA SAPERE QUANTO IMPUTATO ALLA DITTA CHE GLI FORNIVA LE AUTOVETTURE, VENGONO RICHIAMATE NON POCHE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E SI PRECISA CHE LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, EMESSE EX ART. 234 CE, SONO APPLICABILI ANCORCHÈ IN CONFLITTO CON LE NORME NAZIONALI VIGENTI. SI RICHIAMA ANCORA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LODI - COME ESPRESSA NEI PROPRI CONFRONTI - SENTENZA DEL 12-12-2008 - " ... NON SONO EMERSI ELEMENTI DA CUI EVINCERE CON CERTEZZA LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO CHE PERTANTO DEVE ESSERE ASSOLTO PERCHÈ IL FATTO NON SUSSISTE". DECISIONE CHE A DETTA DEL CONTRIBUENTE ESCLUDE L'APPLICAZIONE DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 14 L. 24-12-1993 N. 537 CON RIFERIMENTO ALLA NON DEDDUCIBILITÀ DEI COSTI " ... non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato ... "

NELLA PUBBLICA UDIENZA, COME RICHIESTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DALLA DALILAUTO SNC., È PRESENTE IL SOLO RAPPRESENTANTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE SI RIPORTA A QUANTO AGLI ATTI E CHIEDE "IN TOTO"

L'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO CON VITTORIA DELLE SPESE.

LA COMMISSIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO, SI RIUNISCE PER LA DECISIONE LA COMMISSIONE RITIENE CHE LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI AUTOMOBILI PUR SE REGOLARI LASCIA SPAZIO A NON POCHE OSSERVAZIONI IN ORDINE AL SOGGETTO EMITTENTE E ALLE CONDIZIONI DELL'ACQUISTO.

SI RILEVA

- IL PREZZO PAGATO PER I BENI ACQUISTATI È INFERIORE DI CIRCA IL 10-15% AI PREZZI DI MERCATO;

- LA AUTO STILE SRL, FORNITRICE DELLA DITTA DALILAUTO SNC, COMPRAVA DA DITTE COME LA GIOCAL SRL, LA EURO.CAR, DITTE FITTIZIE PRIVE DELLA DOVUTA ORGANIZZAZIONE, E NON SOGGETTI IVA IN QUANTO EVASORI TOTALI.

- I CONTATTI CON LA DITTA VENDITRICE AUTO STILE SRL, COME DA AFFERMAZIONI FATTE DAL SIGN. FI. MA. E RIPORTATE NELLA SENTENZA DI I GRADO, AVVENIVANO TELEFONICAMENTE CHIAMANDO UN CELLULARE DI CUI IL SIGN. FI. NON RICORDA NÈ IL NUMERO NÈ IL NOME DELL'INTERLOCUTORE.

IL TUTTO LASCIA SPAZIO A RITENERE CHE LA DITTA DALILAUTO NON SI SIA PREMURATA, VOLUTAMENTE E CONSCIAMENTE, DI AVERE CONOSCENZA SULLA AFFIDABILITÀ DELLA DITTA FORNITRICE, INFORMAZIONI CHE AVREBBE DOVUTO PRENDERE ANCHE ALLA LUCE DEL FATTO CHE COMPRAVA DA UNA DITTA A PREZZI PARTICOLARMENTE CONVENIENTI.

SI RITIENE QUINDI CHE LA DALILAUTO SNC ERA O DOVEVA ESSERE A CONOSCENZA DI UN PIANO FRAUDOLENTO DI CUI INDIRETTAMENTE FACEVA PARTE COMPRANDO DA DITTE CHE OPERAVANO CON FORNITORI IN EVASIONE DI IMPOSTE.

NON È ESTRANEA AL PRESENTE CONTESTO PROCESSUALE LA SENTENZA DELLA CTR DI MILANO SEZ. 22 N. 100-22-08 COME DEPOSITATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE È PASSATA IN GIUDICATO. SENTENZA CHE PRONUNCIANDOSI SULLA DITTA DALILAUTO - ANNO 2003 - PER LO STESSO TIPO DI IMPOSTE E PER UN CONTENZIOSO NATO DALLO STESSO PVC DELLA GUARDIA DI FINANZA DI

LODI, SI È ESPRESSA SULLA COMPLICITÀ DELLA DALILAUTO SNC IN OPERAZIONI FRAUDOLENTE CONFERMANDO LA PRECEDENTE DECISIONE DELLA CTP DI LODI.

LA COMMISSIONE RITIENE PERTANTO CHE LE FATTURE DI CUI AL PRESENTE RICORSO RIENTRANO IN UN GIRO FRAUDOLENTO ASSIMILABILE ALLA COSIDDETTA "FRODE CAROSELLO" DOVE UN RIVENDITORE U.E., PUR CEDENDO IL BENE DIRETTAMENTE AD UN COMMERCIANTE ITALIANO, FORMALMENTE VENDE AD UN IMPORTATORE FITTIZIO DOVE IL CESSIONARIO ITALIANO ACQUISTA IL BENE PAGANDO L'IVA ALL'INTERMEDIARIO. MA POICHÈ L'INTERMEDIARIO NON VERSA L'IVA LA TRANSAZIONE AVVIENE A PREZZI PIÙ VANTAGGIOSI CON SOSPETTA COMPLICITÀ DELL'ACQUIRENTE.

LA CASSAZIONE INTERVENENDO SU DETTI TIPI DI FRODE HA PRECISATO CHE IL CESSIONARIO SE SAPEVA O NON POTEVA NON SAPERE DI PARTECIPARE CON IL PROPRIO ACQUISTO AD UNA OPERAZIONE CHE SI ISCRIVEVA IN UNA FRODE ALL'IMPOSTA LO STESSO PERDE LA DEDUZIONE ALL'IMPOSTA - CASSAZ. 17377-09 11-06-09 DEP.LI 24-07-2009 - GIUSTO SENTENZE DELLA CORTE DI GIUST. EUR SENT. C-439-04 E SENT. C-354-03.

PARIMENTI LA SENTENZA N.19332-2011 DOVE SI DICE CHE NEL CASO DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE FALSE IL CESSIONARIO HA DIRITTO A DETRARRE L'IVA NON SOLO SE PROVA CHE HA PAGATO L'IMPOSTA, MA ANCHE SE DIMOSTRA CIRCOSTANZE UNIVOCHE CHE AVEVANO FONDATO IL SUO CONVINCIMENTO CIRCA IL FATTO CHE GLI EMITTENTI DELLE FATTURE FOSSERO LEGITTIMATI ALLA RISCOSSIONE DELL'IVA.

SULL'ONERE DELLA PROVA RIPETENDO QUANTO CITATO DALLA CASSAZIONE, MENTRE SPETTA ALL'UFFICIO FINANZIARIO CHE CONTESTA LA DEDUZIONE DIMOSTRARE CHE L'OPERAZIONE È SOGGETTIVAMENTE INESISTENTE, SPETTA AL CONTRIBUENTE PROVARE DI NON AVERE AVUTO CONSAPEVOLEZZA DELLA RILEVATA FALSITÀ PERTANTO TALE PROVA NON PUÒ LIMITARSI ALLA DIMOSTRAZIONE CHE LA MERCE È STATA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA E NE È STATO VERSATO IL CORRISPETTIVO IN QUANTO LA PRIMA È INSITA NELLA NOZIONE DI OPERAZIONE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTE, LA SECONDA PERCHÈ RELATIVA AD UN DATO DI FATTO INIDONEO DI PER SÈ A DIMOSTRARE L'ESTRANEITÀ DEL CESSIONARIO ALLA FRODE (CASS. N. 17377-09 ELL'11-06-2009).

PERTANTO QUESTA COMMISSIONE, RITIENE NON ADEGUATA LA DOCUMENTAZIONE E LE PROVE IN ORDINE ALL'EFFETTIVO SOSTENIMENTO DEI COSTI QUALI COMPONENTI NEGATIVI DEL REDDITO.

CON RIFERIMENTO ALLE SPESE DI GIUDIZIO, LA COMMISSIONE LIQUIDA A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE SPESE DI € 2.500 (duemilacinquecento) TENUTO CONTO CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE OLTRE ALL'APPELLO COME DOCUMENTATO E ALLA PRESENZA IN AULA ALLA PUBBLICA UDIENZA HA RISPOSTO ANCHE ALL'APPELLO INCIDENTALE, PRESENTANDO RICCA DOCUMENTAZIONE,

PQM

LA CTR ACCOGLIE L'APPELLO DELL'UFFICIO, RIGETTA L'APPELLO INCIDENTALE DELLA CONTRIBUENTE E CONDANNA QUESTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE GIUDIZIALI LIQUIDATE COME IN MOTIVAZIONE.